

Oggetto: Risposta Iren al DCO n. 390/2022/R/eel “ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO PREVISTE DAL DLGS 199/2021 E DAL DLGS 210/2021”

Premesse generali

Il Gruppo Iren condivide in linea generale gli aggiornamenti ed orientamenti dell'Autorità volti all'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 al fine di realizzare le configurazioni che consentono la valorizzazione dell'autoconsumo.

Si ritengono apprezzabili i propositi di codesta Autorità che ha ritenuto di intervenire in materia di autoconsumo nella maniera più flessibile possibile fornendo indicazioni regolatorie di massima al fine di lasciare libertà applicativa agli operatori di mercato. Infatti, l'Autorità non definisce in maniera puntuale queste configurazioni e coglie il pieno spirito delle direttive, consentendo agli operatori di mercato di intraprendere azioni volte all'attivazione della domanda (sviluppo utente attivo-*prosumer*) e generazione di nuovi servizi cosicché siano questi a identificare soluzioni utili per il mercato e per il sistema elettrico.

In primo luogo, la Scrivente, accoglie con favore gli orientamenti assunti in merito all'aggiornamento del TISSPC con l'introduzione della nuova definizione di SSPC al fine di applicare quanto disposto dall'art. 30, comma 1-bis, del Dlgs 199/21 in tema di autoconsumatore *a distanza* con linea diretta; si ritiene che la nuova definizione individuata di SSPC sia inclusiva di tutte le possibili soluzioni, dalle linee dirette ai sistemi di autoproduzione, e che possa essere utile per una semplificazione del sistema. In particolare, è apprezzabile che il consumatore *a distanza* con linea diretta abbia la possibilità di scegliere a quale regolazione aderire, se rientrare in quella di in un modello virtuale di autoconsumo o nel quadro regolatorio di autoconsumo fisico degli SSPC, questa possibilità è vista come un'opportunità anche a considerazione del fatto che a tendere con il ridursi degli oneri legati all'incentivazione da fonte rinnovabile potrebbe diventare più conveniente aderire al meccanismo dell'autoconsumo diffuso piuttosto che a quello del modello fisico. Inoltre, si ritiene opportuno che venga contemplata dall'Autorità la **possibilità per l'autoconsumatore individuale di cambiare almeno una volta, nel corso della vita utile dell'impianto, l'adesione al quadro regolatorio primariamente scelto.**

In secondo luogo, in merito all'aggiornamento del TISDC, in attuazione dell'articolo 17 del Dlgs 210/21, si condividono gli orientamenti assunti dall'Autorità in materia di SDC; tuttavia, si intende sottolineare elementi da esaminare in vista della completa entrata in vigore del medesimo TISDC. Seppur ritenute necessarie le semplificazioni regolatorie applicate ai gestori di sistemi di rete private (SDC), si ritiene auspicabile che l'Autorità consideri di perfezionare ed integrare i **doveri dei gestori degli SDC** affinché anche a fronte di standard di controllo semplificati (i) debbano comunque **garantire obblighi minimi in tema di qualità del servizio** di distribuzione similari a quelli previsti in capo ai DSO e (ii) possano favorire l'**attivazione del consumatore** e della domanda tramite la garanzia di misure orarie sulle rete dei consumi delle utenze.

Inoltre, si condivide la logica di proposta regolatoria introdotta dall'Autorità al fine di attuare le disposizioni normative, prevedendo l'individuazione semplificata dell'area sottesa la cabina primaria che possa tener conto del criterio di prossimità e di evoluzione delle reti.

Si condivide in particolare e si vuole evidenziare la necessità di un'individuazione semplificata di questi perimetri, elaborata anche in un'ottica prospettica tenendo conto dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione (aggiornamento biennale), cercando al contempo di rendere la definizione delle aree quanto più stabile al fine di consentire agli operatori di mercato di poter effettuare attività commerciali e costituire le Comunità avendo certezza di quella che può essere l'inclusività delle stesse.

Condividendo l'impostazione semplificata, preme sottolineare **l'effetto di rischio potenziale in tema di sicurezza delle reti** qualora oltre a informazioni convenzionali siano resi noti altri dettagli più sensibili sull'assetto interno dei perimetri: si ritiene, pertanto, che debbano essere pubblicati solo i perimetri standard (in termini di vie o aree geografiche) e non debbano essere fornite informazioni circa lo stato e la conformazione della rete internamente ai perimetri standard.

Sul tema, si evidenzia la nostra condivisione per la metodologia rappresentata dall'associazione di categoria Utilitalia, circa l'adozione della metodologia sviluppata recentemente dal Politecnico di Milano, che consiste nella produzione di una clusterizzazione territoriale affine alla reale struttura della rete elettrica esercita dai DSO che genera aree regolari, immediatamente comprensibili e gestibili da parte degli utenti finali.

Infine, si ritiene opportuno in tale circostanza, esprimere una posizione anche su un tema non oggetto degli orientamenti dell'Autorità in questa consultazione ma comunque attinente la condivisione dell'energia elettrica nelle comunità energetiche. La Scrivente intende porre l'attenzione sul **tema delle sub-concessioni** (tramite contratti di locazione o acquisto) di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero reti di nuova realizzazione, in merito al quale l'Autorità

dovrà esprimere ragioni di carattere tecnico (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera d, Dlgs 210/21) dopo il decreto attuativo del MiTE. Si ritiene che il ricorso ad un modello fisico basato su una sub concessione relativa in particolare ad una locazione su rete esistenti non sia funzionale allo sviluppo delle configurazioni dei consumatori estesi e delle comunità energetiche, in quanto non introduce benefici rispetto al modello regolatorio virtuale che costituisce la soluzione più idonea allo sviluppo di questi modelli. Infatti, il modello "virtuale" consente ai clienti finali di mantenere flessibilità per l'accesso alla rete pubblica e per la partecipazione alla comunità, evitando inefficienti duplicazioni infrastrutturali; inoltre in caso di locazione di reti esistenti si introdurrebbero delle inefficienze nella gestione della rete da parte del DSO oltre a possibili rischi per la sicurezza delle reti elettriche e impatti sulla qualità del servizio; in tale senso il livello di complessità introdotto dalla gestione delle sub-concessioni si andrebbe a ripercuotere sul sistema elettrico, rispetto al quale il DSO deve garantire affidabilità del servizio ai consumatori e flessibilità alla rete.

Osservazioni puntuali

I. Aggiornamento TISSPC

Q.1: Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

Q.2 Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

Si condividono e apprezzano gli orientamenti dell'Autorità, come esposto nelle premesse generali, e si ritiene opportuno che sia aggiunta come miglioria nell'implementazione della regolazione dell'autoconsumo diffuso e facilità di accesso ad esso, la possibilità per il consumatore individuale **a distanza** con linea diretta di **poter effettuare lo switch da un meccanismo di regolazione all'altro**.

II. Aggiornamento TISDC

Q.3 Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

Come anticipato nelle premesse generali, si considera importante che l'Autorità, pur tenendo conto delle specificità e delle necessarie semplificazioni che caratterizzano queste configurazioni, fornisca **dei livelli di limini di qualità tecnica del servizio che il gestore (sub-concessionario) debba garantire a tutela del cliente finale**. Quest'ultimo infatti potrebbe vedersi procurare dei danni dinanzi alla mancanza di obblighi in tema di standard di qualità.

Il secondo punto di attenzione riguarda l'importanza nella definizione da parte dell'Autorità di **regole circa la rilevazione oraria delle misure su tutti i punti di connessione anche delle utenze del SDC**. Quanto proposto al fine di cogliere lo spirito della direttiva 944/2019 circa l'attivazione dei consumatori; pertanto, solo richiedendo ai gestori degli SDC di garantire sulle proprie reti misure che rilevano i consumi istantanei delle utenze è possibile assicurare l'attivazione della domanda delle stesse.

III. Orientamenti in materia di autoconsumo diffuso

Q.4 Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Come esposto nelle osservazioni di carattere generale, si condivide la previsione che le imprese distributrici realizzino e pubblicino *layer* georeferenziati delle aree sottese alla cabina primaria affinché contengano solo le informazioni convenzionali sul perimetro della rete e non specifiche sulla sua conformazione, con le specificazioni già riportate precedentemente.

Infatti, sotto questo punto di vista è importante che tali *layer* (pubblici) forniscano **solo le informazioni necessarie all'individuazione del perimetro convenzionale e non siano di dettaglio sulla struttura interna** al perimetro della rete e al suo assetto tecnico, quanto esposto al fine da consentire ai distributori di non esporsi a rischi di sicurezza derivanti dall'esterno, come ad esempio da soggetti terzi nel tentativo di arrecare danni alla rete pubblica e quindi alla collettività.

Inoltre, si rammenta la proposta di adozione della metodologia condivisa dal Politecnico di Milano.

Q.5 Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

In merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, la Scrivente, intende portare all'attenzione di codesta Autorità l'effettivo limite normativo posto alla partecipazione delle imprese alla comunità.: l'articolo 31 comma 1 lettera b) del DLs 199/21 cita che *"la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, ..."*; pertanto, la definizione di questi soggetti rileva ai soli fini dell'esercizio dei poteri di controllo della comunità stessa. Inoltre, alla lettera c) *"per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale"*. Di conseguenza, **l'apertura alla partecipazione alla CER per le imprese del settore energetico non sembrerebbe in contraddizione con i requisiti della norma primaria**. Si propone quindi una revisione delle Regole Tecniche del GSE al fine di poter coinvolgere anche le imprese rispondenti ai codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00 - produzione e vendita di energia - fermo restando che i poteri di controllo della comunità siano esercitati dai soli soggetti elencati nel decreto (art. 31 comma 1 lett. b) e che la partecipazione della suddetta impresa non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Q.6 Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

Si esprime l'apprezzamento circa gli orientamenti assunti dall'Autorità sulla possibilità di demandare il ruolo di Referente della Comunità di Energia Rinnovabile anche ad un soggetto terzo. Questa possibilità fa sì che soggetti, come ESCo (*Energy Service Company*), in possesso dell'adeguato *know-how* e competenze tecniche specifiche, possano facilmente svolgere una gestione ottimale della configurazione.

Q.7 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Q.8 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

Q.9 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Q.10 Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

Q.11 Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

Q.12 Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Q.13 Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

Il Gruppo Iren condivide generalmente gli orientamenti proposti dall'Autorità.